

IL SENSO DELLA REPUBBLICA

Schiavitù

a cura di

Thomas Casadei e Sauro Mattarelli

Scritti di:

Riccardo Caporali, Thomas Casadei, Brunella Casalini,
Pierre-Antoine Chardel, Marcel Dorigny, Salvatore Fachile,
Eric Foner, Massimo Gelardi, Costanza Margiotta,
Simone Morgagni, Giuseppe Moscati, Esteban Pérez Alonso,
Gabriel Perriès, Michel Tison-Cornillot, Roberto Vecchi, Fabio Viti

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page
al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità

FrancoAngeli

Direzione scientifica e Redazione:
via Fosso Nuovo, 5
48020 S.P. in Vincoli RA (Italy)
Tel. +39 0544 551810
A questo indirizzo vanno inviati manoscritti e contributi. È sempre bene prendere contatto con la direzione o con la redazione prima di inviare i testi. I manoscritti non pubblicati non si restituiscono

Proprietà: Cooperativa Culturale Ricreativa "Pensiero e Azione", via Diaz 23, 48100 Ravenna (RA)

«Il senso della Repubblica»: registrazione presso il Tribunale di Ravenna n. 1270, del 8 marzo 2006

Direttore responsabile: Sauro Mattarelli (mattarelli@interfree.it)

Copyright © 2009 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

Ristampa						Anno							
0	1	2	3	4	5	6	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da ADRO (www.adro.org, e-mail segreteria@adro.org).

Stampa: Tipomonta, via Merano 18, Milano.

INDICE

<i>Nota introduttiva</i> , di Thomas Casadei e Sauro Mattarelli	pag. 7
Focus	
<i>La schiavitù tra diritto, memoria e ricerca storica: il caso francese</i> , di Costanza Margiotta	» 23
<i>Escravidão: l'Atlantico Sud e il dibattito in area lusofona</i> , di Roberto Vecchi	» 33
<i>Schiavitù, dipendenza e lavoro in Africa</i> , di Fabio Viti	» 45
<i>Bioetica, diritto, politica: corpi e forme della schiavitù</i> , di Thomas Casadei	» 67
Nel solco della storia	
<i>La schiavitù nel mondo antico</i> , di Riccardo Caporali	» 93
<i>Anti-schiavismo e abolizionismo. Dibattiti e discussioni in Francia tra diciottesimo e diciannovesimo secolo</i> , di Marcel Dorigny	» 111
<i>Il modo della schiavitù in America</i>	
<i>Politica della memoria e forma della comunità</i> , di Massimo Gelardi	» 133
<i>Le tappe dimenticate verso la libertà</i> , di Eric Foner	» 137

Critica della ragion coloniale. L'opposizione allo schiavismo come orizzonte della decolonizzazione in F. Kafka e F. Fanon, di Giuseppe Moscati

pag. 147

TeoriaPrassi

La nuova schiavitù del XXI secolo: il traffico illegale di persone, di Esteban Pérez Alonso

» 163

La riduzione in schiavitù e la tratta dei minori. Definizioni giuridiche e pericoli retorici, di Salvatore Fachile

» 183

Schiavitù domestica e mercificazione del lavoro di cura in epoca di globalizzazione, di Brunella Casalini

» 195

Note e discussioni

Elementi per una nozione "espansa" di schiavitù: tecnologie di sorveglianza e servizi involontaria (a cura di Simone Morgagni)

» 215

Arcana Imperii e tecnologie dell'identificazione globale: le nuove reti e il rischio della servitù, di Gabriel Peries e Pierre-Antoine Chardel

» 219

Il panopticon universale: le nuove forme dell'asservimento volontario, di Michel Tignon-Cornillot

» 237

La schiavitù e l'informazione. Google e le nuove tecnologie della ricerca, di Simone Morgagni

» 249

NOTA INTRODUTTIVA di Thomas Casadei e Sauro Mattarelli

1. La schiavitù come questione della memoria

Ecco il collare. Il viaggiatore l'ha detto e l'ha fatto: appena fosse entrato a Lisbona, sarebbe andato al Museo di Archeologia ed Etnologia alla ricerca del famoso collare usato dallo schiavo dei Lafetá. Si possono leggere le parole: *QUESTO NEGRO È DI AGOSTINHO DE LAFETÁ DI CARVALHAL DE ÓBIDOS*. Il viaggiatore le ripete, una, due volte, perché si incidano nelle memorie dimenticate. [...] Questo collare, un vero e proprio collare, si noti bene, è stato al collo di un uomo, gli ha succhiato il sudore, e forse un po' di sangue, di una frustata diretta alla schiena che ha sbagliato strada. Il viaggiatore ringrazia dal profondo del cuore chi ha raccolto e non ha distrutto la prova di un grande delitto.

José Saramago¹

La schiavitù, oggi, è anche una questione di memoria. Ma non solo. Il 23 agosto 2007 ha aperto i battenti, a Liverpool², l'International Museum of Slavery, primo memoriale al mondo dedicato ai vari aspetti della tratta degli schiavi³. In Francia, dal 2001, la schiavitù e la tratta degli schiavi, nella sua versione occidentale⁴, sono, per legge, da considerarsi «crimini contro l'umanità», come evidenzia Costanza Margiotta nel saggio che pre-

1. J. Saramago, *Viagem a Portugal*, 1990, tr. it. *Viaggio in Portogallo*, Einaudi, Torino 1999, p. 376.

2. Come è noto, Liverpool è stato il porto più importante del traffico degli schiavi, e fungeva da volano al gigantesco «commercio triangolare» atlantico.

3. Il museo ha avuto una gestazione assai lunga e difficile ed è nato da una costola del Maritime Museum, che di fatto lo ospita, sebbene in attesa di vederlo collocato in una sede tutta sua e separata.

4. Sulle diverse versioni del traffico degli schiavi si veda O. Pétit-Grenouilleau, *La tratta*.

BIOETICA, DIRITTO, POLITICA: CORPO E FORME DELLA SCHIAVITÙ

di Thomas Casadei*

La schiavitù non è una mostruosità del passato di cui ci siamo definitivamente liberati, ma qualcosa che continua a esistere in tutto il mondo, persino in paesi sviluppati come la Francia o gli Stati Uniti. Non c'è luogo della terra in cui gli schiavi non continuino a lavorare e sudare, costruire e soffrire.

Kevin Bales¹

1. Vita o morte/vita e morte: il limbo della schiavitù

Oggi la questione della schiavitù pone un problema radicale, difficilmente afferribile e visibile. Essa infatti si situa in uno spazio, spesso oscuro, tra la vita e la morte (o non vita), in una sorta di limbo, ove i soggetti – resi oggetti tramite pratiche schiavili – detengono come unico “diritto” quello di «restare in silenzio»², segregati, come separati dal mondo visibile.

Quello della schiavitù si configura, sotto questo profilo, come uno stato o una condizione non ben definita, di incertezza, tra una vita negata nelle sue basilari esigenze (a sfiorare, appunto, la “non vita”) e un sentimento di morte in qualche modo «prolungata» (che per il reiterarsi del suo incedere diviene, infine, morte effettiva). Il punto focale diventa allora se e come possa esistere la persona in una condizione schiavile: un questo, questo, che si pone tra la dimensione evocativa, nonché la forza emotiva generata

* Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze giuridiche. Il testo costituisce una rielaborazione della relazione presentata nell'ambito del Seminario internazionale di Bioetica *Questioni di vita o morte* organizzato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Dipartimento di Filosofia) dell'Università di Bologna il 7 maggio 2008. Ringrazio gli organizzatori della giornata, e in particolare Marina Lalatta Costerbosa, per l'invito e gli intervenuti nel corso del dibattito per le utili osservazioni.

Nella stesura di questo scritto, il mio pensiero è andato spesso a Iqbal Masih, simbolo e portavoce del dramma dei bambini lavoratori e schiavi, piccolo sindacalista pakistano, il quale diceva «Da grande voglio diventare avvocato e lottare perché i bambini non lavorino troppo» e che per la sua lotta fu ucciso, nel 1995, a soli 12 anni.

1. K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale* (1999), Feltrinelli, Milano 2000, p. 9. Il titolo originale dell'opera – di cui è uscita una nuova edizione nel 2004 – è *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*. Per una sua discussione si veda, con riguardo alla seconda edizione, la recensione di A. Morice in «Cahiers d'Études africaines», n. 179-180, 2005.

2. Così M. Gibney, *Introduzione a Aa.Vv., La debolezza del più forte. Globalizzazione e diritti umani*, a cura di M.J. Gibney, Mondadori, Milano 2004, p. 7.

dalla parola «schiavo»³, e il tentativo di individuare analiticamente lo statuto concettuale della schiavitù stessa.

Indubbiamente una trattazione della schiavitù entro percorsi di analisi che toccano delicati problemi che attengono la vita e la morte può, ad un primo sguardo, apparire eccentrica.

Eccentrica e tuttavia significativa – credo – nel suo essere comunque ricompresa entro un orizzonte che intende la bioetica in modo comprensivo, e che sollecita la filosofia pratica (l'etica, il diritto, la politica) a prendere sul serio nuove sfide. Effettivamente la questione della schiavitù – in epoca globale – per quanto spesso nascosta e tenuta fuori o ai margini della discussione scientifica costringe il diritto, la politica, l'etica che si pongono vecchi e nuovi interrogativi insiti nel *bios*, a vedere ciò che si vorrebbe tenere appunto fuori, separato, lontano, perché solleva interrogativi profondi di capaci di mettere in crisi i fondamenti stessi di queste discipline (nonché i loro assunti in epoca contemporanea: la tutela dell'individuo, il valore della libertà, il rispetto della dignità umana).

Se per un verso, occorre rilevare come la questione della schiavitù sia stata solo assai di recente riportata all'attenzione del discorso pubblico-politico (specie in riferimento, da un lato, agli scenari della globalizzazione, e ai loro lati oscuri, dall'altro, ai fenomeni migratori⁴), per altro verso non si può non menzionare una crescente attenzione sul piano normativo, attestata per esempio dall'entrata in vigore, il primo febbraio 2008, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani⁵, e prima ancora dalla Dichiarazione assunta da parte dell'Unione Europea nell'ambito della terza Conferenza mondiale contro il razzismo svoltasi a Durban del 2001, secondo cui schiavitù e colonialismo sono all'origine del razzismo, della discriminazione, della xenofobia e dell'intolleranza⁶.

3. A. Caputo, *Interrogativi sul neo-schiavismo*, in «Questione giustiziana», n. 5, 2000, p. 835.

4. Con riferimento alla letteratura italiana più recente si vedano: Aa.Vv., *La tratta di persone in Italia*, 4 voll., FrancoAngeli, Milano 2007; P. Benvenuti (a cura di), *Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali*, Il Sirente, Ripa di Fagnano Alto (AQ) 2008; G. Palmisano (a cura di), *Il contrasto al traffico di migranti: nel diritto internazionale, comunitario e interno*, Milano, Giuffrè, 2008. Si veda anche E. Ciconce, P. Romani, *Le nuove schiavitù: il traffico degli esseri umani nell'Italia del XX secolo*, Editori Riuniti, Roma 2003. Sulla tratta dei clandestini si vedano pure alcuni recenti *reportage* come G. Gatti, *Il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei nuovi schiavi*, Rizzoli, Milano 2008, e J.P. Bons, *Per cercare fortuna altrove. Una storia di clandestini*, L'Ancora del Mediterraneo, Roma-Napoli 2008.

5. Aperta alla firma dal Vertice dei capi di Stato e governo del maggio 2005 a Varsavia; su 47 Stati membri, finora l'hanno ratificata in 14; tra quelli che ancora devono ratificarla manca anche l'Italia.

6. Cfr. sul punto il contributo di Costanza Margiotta in questo stesso volume. Si veda anche, al riguardo, M. Bernardelli, *Il traffico internazionale di donne e bambini: una ridefinizione della schiavitù?*, in «Affari sociali e internazionali», n. 1, 2002, pp. 147-157.

La Convenzione del Consiglio d'Europa costituisce il primo strumento internazionale legalmente vincolante che riconosce nel traffico una violazione dei diritti umani e un reato contro la dignità e l'integrità della persona. Se è vero che la schiavitù è una delle più antiche – e vergognose – pratiche dell'umanità, è anche vero che occorrono nuovi strumenti per contrastare un fenomeno che sta assumendo forme e dimensioni impreviste.

Per quanto riguarda le dimensioni, basti in questa sede fornire alcuni dati: secondo stime delle Nazioni Unite gli schiavi nel mondo sono 27 milioni⁷, per un giro di affari di 31 miliardi di dollari, più del traffico di armi e poco meno di quello della droga; in Asia, specie in Bangladesh, India, Cambogia, ogni giorno 1 milione di bambini viene venduto e comprato⁸, in vari paesi dell'Africa – Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso – la schiavitù è diffuso tra i tuareg, i fulani e i toubou e pare che due milioni siano gli asserviti nella regione del Sahel⁹; il Consiglio d'Europa parla di oltre 600 mila schiavi, persone vendute ogni anno nel vecchio continente¹⁰. Per l'Italia, le Ong parlano di 50 mila donne vittime di tratta¹¹, un terzo delle quali minorenni, 36 mila destinate allo sfruttamento della prostituzione.

7. Le stime sono dell'associazione *Free the Slaves*, un'organizzazione non governativa che combatte contro le moderne forme di schiavitù e contro lo schiavismo nascosto in molti paesi del mondo globalizzato: cfr. M. Flores, *Schiavitù*, in M. Flores (a cura di), *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, 2 voll., Utet, Torino 2007.

8. Si veda J. Hari, *Nell'inferno degli schiavi bambini*, in «l'Unità», 25 marzo 2008, p. 25 (apparso in origine con il titolo *Inside the Slave Trade* sul quotidiano «The Independent» il 15 marzo 2008: <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/inside-the-slave-trade-795307.html>), in cui si narrano la storia di Suifa, venduta a quattordici anni dalla famiglia a una «banda organizzata che commercia in esseri umani in tutti i continenti e che vende carne umana in cambio di denaro», quella di Beauty, venduta a tredici anni dal cognato ad uno sfruttatore che l'ha segregata in un bordello, quella di Muni, rapita, violentata e uccisa perché ha rifiutato di farsi portare in un bordello, quella di Samsul rapito a sei anni e venduto dallo zio ma infine sottratto ad una vita di violenza sessuale, ma anche quella dell'associazione «Aparajeyo» (Imbarutti), una delle principali organizzazioni che nel Bangladesh lottano contro la tratta dei bambini e delle bambine da avviare nei bordelli, ovvero «che combattono la schiavitù salvando un bambino per volta». Per quanto riguarda la Cambogia – che con i suoi 100 mila minorenni (femmine e maschi) in vendita sul mercato quotidiano della lussuria, detiene il primato assoluto dei paesi del Sud Est asiatico – si veda E. Mo, *Le bambine salvate. Cambogia, la lotta di Somya contro la prostituzione femminile*, in «Corriere della Sera», 14 gennaio 2008, ove si traccia un quadro del traffico del sesso infantile in questo paese, ma soprattutto si descrive la missione portata avanti da Somya Mam che con l'Associazione «Alesip» (*Agir pour les Femmes en Situation Précaire*) è impegnata nel salvare decine di migliaia di ragazze costrette a prostituirsi nel paese.

9. Ma per un'analisi più dettagliata si veda il contributo di Fabio Viti in questo stesso volume.

10. M.S. Natale, *Europa, 600 mila schiavi*, in «Corriere della sera», 13 febbraio 2008, p. 10-11.

11. Cfr., per citare solo un esempio, G. Ruotolo, *I nuovi negrieri del Canale di Sicilia*, in «La Stampa», 4 febbraio 2006, ove si descrive l'operazione di polizia che ha portato alla

Per quanto riguarda le forme della schiavitù è necessario attivare una rinnovata e meticolosa indagine, mediante uno sforzo di tipologizzazione che consenta di mettere a fuoco le molteplici modalità del fenomeno schiavile (le sue origini e le sue pratiche). Tale indagine, come si vedrà, non può fare a meno di cogliere la *rilevanza del corpo*, il suo «statuto concettuale» per il diritto e la politica¹².

2. La schiavitù e la storia

Una delle ipotesi più diffuse qualora si affronti la questione della schiavitù è che essa, in quanto forma di lavoro coatto, sia un «fatto primordiale», inscindibilmente e quasi geneticamente legato all'origine della società stessa. Seguendo questa impostazione, diviene conseguente rilevare come, in ogni epoca, *libertà* e *schiavitù*, lungi dall'essere dimensioni e sfere ben distinte, procedano in realtà in maniera interdipendente: nella *polis* greca e nella Roma repubblicana e imperiale, nel sistema feudale del medioevo fino alle colonie inglesi, francesi, spagnole dell'età moderna e, paradigmaticamente, a quelle che hanno poi generato gli Stati Uniti d'America¹³, alle forme istituzionali della libertà si sono accompagnate, nelle diverse epoche, le forme istituzionali – nonché giuridiche – della schiavitù; si è accompagnata questa «peculiar institution»¹⁴.

Tale forma estrema e radicale di *oppressione* rappresenta una vicenda che attraversa i tempi storici¹⁵ ma anche i luoghi e le culture: vediamo, così, come essa abbia germinato sia nel mondo occidentale, europeo e

americano, sia nel mondo orientale¹⁶, e sia stata *giustificata* dalle varie religioni, da quella ebraico-cristiana¹⁷ al buddismo e all'islamismo.

Tuttavia, storia della libertà e storia dell'*oppressione* corrono su vie che, nel dibattito contemporaneo, troppo schematicamente vengono distinte; entro tale spazio di discorso, sintomo anche di una specifica temperie culturale, la storia e le teorie della libertà sono di gran lunga – entro il modulo di netta distinzione – più numerose rispetto alle narrazioni della schiavitù, delle sue forme, delle modalità di emancipazione da essa.

Il diritto e la politica – e conseguentemente la bioetica come spazio di riflessione che dal piano etico-morale fa approdare a posizioni normative vincolanti per il diritto e la politica – non prestano attenzione alla questione, a tal punto da farne un tema del tutto oscuro o interdetto¹⁸; e tuttavia che la teoria del diritto e la teoria politica non prestino attenzione alla questione, non credo sia una buona ragione – e neppure un buon argomento – per escludere il fenomeno della schiavitù da un'indagine sulle questioni di vita o morte, nonché sul presente e il futuro dei diritti (ovvero ciò che ne rappresenta la più radicale e dura negazione)¹⁹.

16. Come mostra puntualmente P.G. Solinas, *Presentazione a La dipendenza. Antropologia delle relazioni di dominio*, a cura di P.G. Solinas, Argo, Lecce 2005, il quale tuttavia ricorre ad una distinzione tra «schiavitù», prevalente nei paesi occidentali, e «dominio di rango», prevalente nei paesi orientali (p. 9). Una ricognizione «globale» del fenomeno della schiavitù e del suo commercio è stata recentemente svolta – generando anche notevoli polemiche – da Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale* (2004), il Mulino, Bologna 2006. Sulle polemiche suscitate dall'opera si veda il già citato contributo di Costanza Margiotta in questo volume.

17. Si pensi, per esempio, al passo delle Scritture, non a caso menzionato dallo «schiavo fuggiasco» Frederick Douglass nelle sue *Memorie*: «Chi conosce la volontà del padrone e non la esegue, sia punito con numerosi colpi di frusta» (Nuovo Testamento, Luca 12,47. Cfr. F. Douglass, *Memorie di uno schiavo fuggiasco* [1845], Manifestolibri, Roma 1992, p. 88). Nel classico *La capanna dello zio Tom* (1852), Rizzoli, Milano 1977, sono rinvenibili diversi riferimenti alla Bibbia quando ci si interroga sugli argomenti di giustificazione della schiavitù: cfr. ad es., p. 215. Tra i numerosi passi biblici che si riferiscono alla schiavitù, si segnalano, tra gli altri, *Esodo*, 21, 2-11 e *Deuteronomio*, 15, 12-18.

18. Sulle ragioni di questo «oscuramento» sia consentito rinviare a Th. Casadei, *Schiavitù, in Questioni di vita o morte. Etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*, a cura di M. La Torre, M. Lalatta Costerbosa e A. Scerbo, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 26-68, del quale in questa sede si riprendono, rielaborandole, diverse parti.

19. L'articolo 600 del Codice penale italiano (modificato dalla l. 228/2003 e richiamante la Convenzione di Ginevra del 1926 per l'abolizione della schiavitù) su «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» recita: «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi

luce un caso eclatante di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù e sequestro di persona.

12. Un aspetto, questo, che merita tuttavia di essere indagato ben oltre i ristretti confini di questo saggio.

13. Si è calcolato che durante tre secoli, a partire dalla fine del XV secolo, sono stati deportati in America, dalle coste africane, ben 50 milioni di persone. Sulla tratta degli schiavi, come elemento essenziale della storia d'Europa, delle Americhe e dell'Africa, si veda, per tutti, il monumentale H. Thomas, *The Slave Trade: the History of the Atlantic Slave Trade (1440-1870)*, Picador, London 1997.

14. Si vedano a tal proposito le celebri argomentazioni di M. Finley: *Una istituzione peculiare?*, in L. Sichirullo (a cura di), *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni*, Guida, Napoli 1979, pp. 21-39 (il richiamo è al volume di K.M. Stampp, *The Peculiar Institution. Negro Slavery in the American ante-bellum South*, Knopf, New York 1956). Cfr. all'interno della stessa opera, M. Finley, *Tra schiavitù e libertà*, pp. 43-64. Per una ricostruzione delle origini storiche della schiavitù: M. Meltzer, *Slavery, A World History*, De Capo Press, New York 1993. Sulla schiavitù in epoca antica si vedano, infine, le considerazioni di Riccardo Caporali in questo volume.

15. Per un'indagine nei tempi lunghi si veda Ch. Delacampagne, *Histoire de l'esclavage. De l'Antiquité à nos jours*, Le Livre de Poche, Paris 2002.

Nella pratica schiavile, coercizione e assoggettamento passano attraverso un controllo continuo e pervasivo del quotidiano, che invade ogni sfera di vita: tempo di lavoro, tempo di riposo, libertà di movimento, contatti esterni.

Al di là dell'analisi degli argomenti e dei criteri di giustificazione di tale pratica, sempre connessi alle condizioni materiali della società e alle sue strutture economiche e sociali, nonché alle concezioni ideologiche egemoni – di volta in volta, un certo modo di concepire la natura, l'ordine sociale e religioso, la supremazia razziale (con frequenti possibilità di "intersezione" tra di esse) – che hanno condotto opportunamente a distinguere una schiavitù «antica» da una schiavitù «moderna»²⁰, diversi sono stati i tentativi di concettualizzare una definizione di schiavitù applicabile ai vari esempi storici.

In campo sociologico, ad esempio, Orlando Patterson ha fornito una definizione imperniata sulla «morte sociale dello schiavo»: «la schiavitù è il dominio permanente e violento di individui alienati dalla nascita e privati in ogni senso del loro onore»²¹. Sotto questo profilo, un posto decisivo è attribuito alla «nascita» e alla prosecuzione di quella che è una originaria condizione di dura subordinazione per tutta l'esistenza degli individui.

La schiavitù è – in questo orizzonte – una condizione che si svolge nell'arco di una vita, è qualcosa di durevole nel tempo e che configura, parallelamente, una perdurante, radicale, esclusione dalla società: una sorta di «morte prolungata», in cui la vita permane solamente nella sua mera dimensione di esistenza nuda.

ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi». La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 3368/2005) ha stabilito che la riduzione (o comunque il mantenimento), di una persona più debole in uno stato di soggezione continua (che va dalla costrizione a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento), comporta una condanna per il reato di riduzione in schiavitù. La Corte ha chiarito che «la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona» e che la fattispecie «richiede una condotta del soggetto attivo qualificata da minaccia, violenza, inganno, abuso di autorità, o approfittando di situazione di inferiorità». <<http://www.overlex.com/leggi/giustizia.asp?id=177>>.

20. Per un quadro comparativo si veda, tra altri studi, la citata antologia di Sichinolo.

21. O. Patterson, *Slavery and Social Death. A Comparative Study*, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1982, p. 13. A Patterson si devono altri importanti contributi: *The Sociology of Slavery: Jamaica, 1655-1838*, MacGibbon & Kee, London 1967; *Rituals of Blood. Consequences of Slavery in Two American Centuries*, Civitas/Counterpoint, Washington 1998, nonché un ampio studio sul 'generarsi' dell'altro volto della schiavitù, ovvero quello della libertà: *Freedom in the Making of Western Culture*, I.B. Tauris & Co., London 1991.

Questa definizione si applica certamente alle forme della schiavitù che dall'antichità arrivano all'età moderna e che – da più parti – si ritiene siano state consegnate definitivamente alla storia dell'umanità, non appartenendo più ad essa in seguito all'abolizione ufficiale, su scala internazionale, della schiavitù come istituto giuridico.

Come è noto, la repressione penale è prevista dalla Convenzione relativa alla schiavitù, stipulata a Ginevra il 25 settembre 1926 e dalla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata sempre a Ginevra il 7 settembre 1956²². Sul piano del diritto internazionale, mentre nell'antichità l'istituto della schiavitù era contemplato – oltre che «per natura» e come forma di proprietà (di *dominium*) in seguito «a debiti» – in relazione al diritto bellico consuetudinario (i cosiddetti «usi di guerra»), esso ha quindi subito graduali trasformazioni fino a pervenire alla sua esclusione, in relazione all'esistenza di norme internazionali che lo vietano e alla qualificazione di queste come *jus cogens*.

Tutta la normativa, fondata in prevalenza sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, muove dalla premessa, ora esplicita ora implicita (e sempre ormai presupposta), della negazione della schiavitù.

La tesi sostenuta in queste pagine, anche alla luce di una diversa e più articolata definizione, è mostrare, in primo luogo, come la schiavitù sia tuttora presente, e anzi in progressivo aumento, nel contesto delle odierne società globali (in cui essa assume, prevalentemente, forme inedite), e, in secondo luogo, quali sfide essa ponga al diritto vigente, investendo le questioni di vita e di morte degli individui, nonché la stessa concezione che si ha di essi e delle relazioni che essi stessi possono intrattenere.

In quest'ottica, la questione della schiavitù richiede una molteplicità di livelli di indagine, che è bene non tenere disgiunti: essa si pone senz'altro come questione *etica* e come questione connessa agli assetti produttivi e materiali della società (dunque come questione *lato sensu politica*), nonché agli assetti *giuridico-normativi*, ma anche – ed è ciò che rileva in questa

22. Tale repressione è concretamente attuata nell'ordinamento giuridico italiano nella sezione I («Dei delitti contro la personalità individuale») del capo III («Dei delitti contro la libertà individuale») del libro II del Codice penale e in due disposizioni del Codice della navigazione (art. 1152-1153). Gli studi sull'argomento sono esigui e comunque datati, mentre mancano completamente monografie di taglio filosofico. Che il tema delle vecchie e nuove forme di riduzione alla schiavitù non abbia il rilievo che merita nell'ambito delle discussioni in materia di violazione dei diritti umani e di tutela della dignità è stato di recente affermato da P. Beccbi, *Dignità umana*, in U. Pomarici (a cura di), *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2007, pp. 154-181, a p. 166, il quale segnala come eccezione G. Caruso, *Delitti di schiavitù e dignità umana. Contributi per un'ermeneutica della legge 11 agosto 2003*, n. 228, Aracne, Roma 2004. Si veda come utile integrazione anche F. Resta, «Nuove schiavitù? I delitti contro la personalità individuale, alla luce delle leggi 269/1998 e 228/2003», in «Diritto e formazione», n. 6, 2006, pp. 68-80.

sede – come questione che ha che fare, eminentemente, con il corpo, con il *bios*. Quest'ultimo livello implica una sua contestualizzazione nell'ambito della bioetica e del biodiritto ma anche nell'universo, ad essi non immediatamente sovrapponibile, della biopolitica²³, intesa come *totale presa in carico della gestione integrale della vita biologica da parte del potere*²⁴.

Per essere esaminata la schiavitù richiede certamente gli strumenti dell'etica pratica e del pensiero normativo, ma necessita al contempo del ricorso alla *storia*, al fine di reperire e decifrare moduli e funzioni che tornano, di individuare costanti di oppressione e di estrema disuguaglianza, nonché del ricorso all'*analisi sociologica* e ai dati empirici che essa può fornire. Ciò significa condurre una ricognizione critica senza il timore di "inquinare" la riflessione teorico-normativa con la prosaicità della vita quotidiana, e i suoi lati più oscuri; è solo in essa, del resto, che possono intravedersi, insieme alle antiche (e costanti) pratiche di oppressione, le nuove modalità della pratica schiavile, non meno dure e laceranti di quelle tristemente note.

In esse si saldano dispositivi di produzione e di organizzazione economica con catene di eventi che investono la corporeità e l'identità delle persone. Dunque, in definitiva, la schiavitù può essere indagata come fenomeno strutturale che attiene il *nomos* della società nelle sue diverse articolazioni, configurando in tal senso una posta in gioco che pone precisi interrogativi anche sul piano propriamente *normativo*.

3. «Schiavitù degli antichi», «schiavitù dei moderni» ... «schiavitù dei contemporanei»

All'interno di un'impostazione canonica, quasi unanimemente accolta in letteratura, si è soliti distinguere – alla luce di una schematizzazione secondo cui la schiavitù appartiene al passato e, dunque, può essere compiutamente "temporalizzata" – tra «schiavitù degli antichi» e «schiavitù dei moderni», prendendo come modelli paradigmatici la Grecia classica e gli Stati Uniti dalla loro costituzione fino alla fine dell'Ottocento (periodo in cui cessò la tratta e la schiavitù fu ufficialmente abolita). Senza addentrarci, in questa sede, in una trattazione dei vari modelli e dei loro tratti essenziali (esercizio che richiede, soprattutto, di addentrarsi nella loro logica di funzionamento, nonché nei criteri e negli argomenti di giustificazione del rap-

porto schiavile), accenniamo qui ai passaggi cruciali che hanno segnato il percorso di abolizione – legale – della schiavitù.

Nel 1815, per la prima volta, la schiavitù è condannata in Europa con la «Dichiarazione relativa all'abolizione universale della tratta degli schiavi»; negli Stati Uniti verrà abolita nel 1865²⁵ (lasciando però spazio alle «leggi di Jim Crow» e al segregazionismo che solo a metà degli anni Sessanta del Novecento verrà eliminato²⁶). Occorrerà però attendere il 1926, la Lega delle Nazioni Unite, per vedere affermata ed elaborata, per la prima volta, «la definizione giuridica internazionale della schiavitù». In quell'anno, il 25 settembre, la Convenzione internazionale relativa all'abolizione della schiavitù definisce la schiavitù come «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi» (art. 1, § 1)²⁷.

La naturale evoluzione di quanto previsto da questo articolo è rappresentata dalla «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo», approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale dell'ONU, la quale all'articolo 4 afferma che «nessuno deve essere tenuto in schiavitù o servitù; la schiavitù e il traffico degli schiavi devono essere proibiti in tutte le loro forme»; viene in tal senso esteso lo "spazio proibito", rispetto al testo precedente che ancorava eccessivamente la schiavitù ad una condizione meramente giuridica.

Altro testo normativo di rilievo è poi la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche «analoghe alla schiavitù» stipulata a Ginevra il 7 settembre 1956²⁸, cui si è richiamata anche la Carta dei diritti fondamentali

25. A seguire nel 1869 in Portogallo, nel 1886 da Cuba, nel 1888 in Brasile (e su questo si vedano le considerazioni svolte da Roberto Vecchi in questo stesso volume), mentre nel 1873 viene chiuso il mercato degli schiavi di Zanzibar e in Nigeria è decretata l'abolizione nel 1936. In Niger la schiavitù è stata abolita solamente nel 1999, per quanto sia ancora praticata: sarebbero 43.000 gli schiavi senza alcun diritto.

26. Un'originale interpretazione della traiettoria della schiavitù negli Stati Uniti si trova in L. Wacquant, *From Slavery to Mass Incarceration. Rethinking the 'Race Question' in the US*, in «New Left Review», n. 13, 2002, pp. 41-60, il quale considera l'incarcerazione di massa come l'ultima delle «peculiar institutions» attraverso le quali la segregazione dei neri è stata mantenuta nel corso dei secoli; le altre sono: la schiavitù in senso stretto (1619-1865); il sistema «Jim Crow» (il regime di *Apartheid* adottato dagli Stati del Sud dal 1865 al 1965); il ghetto (presente in tutte le città del Nord degli Stati Uniti a partire dal 1914 fino al 1968).

27. Come ha osservato anche Luigi Ferrajoli, è una definizione che ricalca quella classica di Aristotele: «un essere che per natura non appartiene a se stesso ma a un altro, pur essendo uomo, questo è per natura schiavo: e appartiene a un altro chi, pur essendo uomo, è oggetto di proprietà» (*Politica*, Libro I, 1254a). Cfr. L. Ferrajoli, *Principia iuris*, Laterza, Roma Bari 2008, vol. II: p. 443.

28. Per una silloge di tutti i documenti citati si veda: Center for Human Rights di Ginevra, *Universal Instruments*, vol. I di *Human Rights: A Compilation of International*

dell'Unione europea (in part. art. 5 «Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato»). La «riduzione in schiavitù» è infine prevista tra i «crimini contro l'umanità» dall'art. 7, lett. c) dello Statuto della Corte penale internazionale adottato a Roma il 17.7.1998.

Tali documenti sono ispirati da un nuovo modello di organizzazione giuridico-istituzionale, quello della democrazia, che annulla in radice la possibilità della schiavitù ponendo al centro gli ideali regolativi dell'eguaglianza e della libertà, condensati nella logica e nelle pratiche dei diritti soggettivi. Il fuoco dell'eguaglianza, che alimenta la lotta abolizionista e la denuncia dell'oppressione, si rivela efficace nel contestare la legittimazione del dominio in nome delle differenze. Il principio di eguaglianza è, dunque, impiegato per mettere in discussione situazioni date per acquisite o presentate addirittura come «naturali». Per un verso esso dà risalto a differenze trascurate od occultate, ma per un altro verso tende ad insistere, più che sulla specificità delle singole situazioni oppressive, sull'*intollerabilità di un dispositivo discriminatorio* che si ripete sempre eguale a se stesso.

Occorre, a questo punto, chiedersi quanto il *pathos* dell'eguaglianza si sia tradotto compiutamente in prassi politico-giuridica e quanto esso si sia trasfuso nelle dinamiche del potere e negli assetti istituzionali. In altri termini, occorre chiedersi se la storia della schiavitù termina qui, alla fase che abbiamo descritto in quest'ultima parte della trattazione, ovvero con la sua abolizione sul piano giuridico.

La convinzione che l'abolizione della schiavitù legale significhi, effettivamente, l'abolizione della schiavitù *tout court* costituisce l'obiettivo critico di queste pagine. Abolita legalmente la schiavitù, la storia dell'oppressione non finisce, bensì conosce nuove frontiere, sempre più ampie con l'espandersi di quei processi che, da qualche tempo, si suole definire come «globalizzazione». Lo snodo decisivo consiste allora nel comprendere come, abolita *legalmente*, la schiavitù si pone nella sua veste *illegale* (o, per certi versi, semi-legale): si apre così un nuovo, immenso, spazio per l'analisi di questa categoria del lessico filosofico-politico e giuridico, a cui è, prima di tutto, legata una specifica condizione di vita, e di morte; è come se ad una logica dicotomica imperniata sulla vita e la morte si potesse approdare ad una logica polare in cui a queste due condizioni si affiancasse una situazione di «quasi vita» o «quasi morte».

Instruments, United Nations, New York 1994. Per un'analisi di questi documenti si veda la voce «schiavitù» nel *Dizionario giuridico*, in particolare, per i profili penalistici: G. Spagnolo (pp. 633-641), per i profili internazionalistici: M.R. Saulle (pp. 641-648). Si veda, inoltre, la medesima voce nell'*Enciclopedia giuridica*, Istituto Treccani, Roma 1992, pp. 1-6 (a cura di F. Lemme). Sulle vicende della schiavitù nel Novecento si veda, anche con riguardo a questi profili giuridici, S. Miers, *Le nouveau visage de l'esclavage au XXe siècle*, in «Cahiers d'Etudes africaines», n. 179-180, 2005, pp. 667-688.

Ciò pone interrogativi sulle «nuove» schiavitù, sulle forme di «schiavitù dei contemporanei», sulle loro molteplici configurazioni e sulle loro logiche di funzionamento (istituite, richiamando il nesso genetico iniziale, da un certo modo di intendere il concetto di *libertà*). Interrogativi che evocano immediatamente questioni etiche, legate alla vita (alle condizioni di vita) e alla morte degli individui.

Questi interrogativi, oltre ovviamente a coinvolgere i soggetti ridotti in schiavitù, riguardano – nel contesto di una società globale ed interconnessa – ogni singolo individuo nel suo modo di essere in relazione con gli altri, le sue facoltà, le sue azioni (secondo il modulo, già individuato da Montesquieu, per cui la schiavitù trasforma la condizione non solo del soggetto dominato, ma anche quella del dominatore²⁹).

4. La «rottura del velo»: *Disposable people* di Kevin Bales

Nonostante l'universale condanna sul piano etico, la schiavitù è una realtà – un dato imprescindibile, per quanto spesso rimosso – del mondo contemporaneo, un fenomeno complesso e in continua evoluzione. Oggi, nonostante i tentativi di tenere sotto silenzio i dati della realtà, si possono registrare, come si è visto, milioni di vittime³⁰ che fruttano all'economia

29. Egli nel Libro XIV dell'*Esprit des Lois* aveva esaminato e smontato gran parte degli argomenti addotti per legittimare la schiavitù (come osserva anche Marcel Dorigny nel suo contributo a questo volume).

Tutti gli uomini «nascono uguali» e la schiavitù «è contro natura», dunque gli argomenti aristotelici a suo favore non sono probanti; occorre però tenere presente che in coerenza con la sua teoria del rapporto tra clima e ordinamento giuridico, Montesquieu non esclude qualche adattamento del suo giudizio: nei paesi dove il caldo snerva il corpo, il carattere innaturale della schiavitù è mitigato da una ragione altrettanto naturale (resta, pertanto, un residuo della legittimazione fondata sulla naturalità). Se dunque la condanna della schiavitù è netta in termini generali (e dunque su un piano normativo), essa vale in termini assoluti per l'Europa («tra noi»: *Esprit des Lois*, XV, 9) e in termini solo relativi (e dunque su un piano sociologico) per i paesi orientali.

Per questa disamina: P. Costa, «*Civitas*», *Storia della cittadinanza in Europa*, vol. I, Laterza, Roma-Bari 1999, vol. I, pp. 565-566. Va precisato, tuttavia, che nell'orizzonte ideologico-concettuale di Montesquieu (analogo a quello di Blackstone) la schiavitù è più tollerabile nei regimi dispotici, poiché in essi ogni cittadino è ridotto in una condizione servile (cfr. D. Losurdo, *Contristoria del liberalismo*, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 46-49). In ogni altra forma di costituzione la schiavitù è esecrabile perché in flagrante contraddizione con lo «spirito di libertà», perché nociva non solo per lo schiavo, ma – si badi bene – anche per il padrone, del quale corrompe i costumi.

30. Poiché la schiavitù – come è stato osservato – è oggi un'impresa illegale e piena di ombre è assai difficile elaborare statistiche. Nell'opera citata di Bales – che qui si assume come testo di riferimento – si rileva una cifra di 27 milioni di schiavi effettivi. Alcuni attivisti parlano addirittura di una cifra intorno ai 200 milioni. L'esplosivo diffondersi delle

mondiale miliardi di dollari. Uomini, ma soprattutto donne e bambini sono soggetti a nuove forme di sfruttamento estremo, a violazioni dei diritti umani che hanno ambiti e caratteristiche diversi rispetto al passato. Ciò non significa, tuttavia, che anche antiche forme di schiavitù non siano tuttora in atto.

Chi ha avuto il merito di squarciare il velo degli schemi dominanti di pensiero, tali per cui la storia della schiavitù sarebbe terminata in seguito alla sua abolizione legale e all'affermarsi della logica dei diritti umani, è il ricercatore sociale Kevin Bales, che con la sua opera *Disposable People: New Slavery in the Global Economy* ha ri-proposto all'attenzione degli studiosi e del mondo accademico, ma anche dei cittadini di tutte le latitudini, la questione della schiavitù.

Il suo lavoro, mostrando la fecondità di un modo peculiare di intendere il pensiero normativo e l'etica pratica³¹, ovvero facendo muovere la riflessione teorica dai dati rilevanti dei contesti sociali e istituzionali, censisce accuratamente, utilizzando anche un impianto rigorosamente sociologico, casi concreti di schiavitù a tutt'oggi vigenti sullo scenario globale (contesti di riferimento paradigmatici sono la Thailandia, la Mauritania, il Brasile, il Pakistan, l'India). Ad ulteriore testimonianza di come, inevitabilmente, lo studio della schiavitù imponga oltre che un confronto con i modelli teorici – di giustificazione e di critica per argomenti – il prendere sul serio fenomeni pratici, nonché rivendicazioni e lotte concrete.

Il lavoro di Bales attesta pienamente quanto nella comprensione del fenomeno della schiavitù sia determinante quella che si può definire la «metafora del vedere»³², e, quindi, quanto decifrare con lo sguardo sia il gesto decisivo per addentrarsi nei meccanismi schiavili.

Esiste un deficit visuale e prospettico, non solo della nostra epoca, ma connotato da sempre ai rapporti che gli esseri umani intrattengono con la

nuove forme di schiavitù può essere attribuito al drammatico aumento della popolazione mondiale e al rapido mutamento sociale ed economico cui sono state soggette molte delle aree più povere del pianeta (cf. K. Bales, *I nuovi schiavi*, cit., p. 220).

31. Faccio qui un uso congiunto delle categorie elaborate in Gf. Zanetti, *Introduzione al pensiero normativo*, Diabasis, Reggio Emilia 2004, e in Gf. Zanetti (a cura di), *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, Carocci, Roma 2003.

32. In tal senso il lavoro di Bales – originato e supportato dall'Associazione Anti-Slavery International – è straordinariamente meritorio, per la sua tenacia e costanza, nonché per la sua forza «disvelante»: «Nei miei viaggi per il mondo per studiare la nuova schiavitù, ho guardato dietro le finzioni legali e ho visto esseri umani in catene» (p. 11). Bales ha ulteriormente sviluppato la sua indagine in *Ending Slavery. How We Free Today's Slaves*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles (California) 2007.

Per quanto riguarda l'Italia, una straordinaria miniera di informazioni, ma anche un vettore concreto di impegno civile e sociale, sono costituiti dal sito www.moveschiavini.it. Il progetto è frutto della collaborazione tra due organizzazioni che da anni sono impegnate nel settore: il Centro studi Immigrazioni di Verona (Cestim) e il MLAL. ProgettoMondo.

schiavitù del loro presente: «Gli intellettuali dei Lumi non avevano difficoltà a condannare la schiavitù greco-romana. Eppure non trovavano le parole per criticare la tratta dei negri nel pieno dell'età dell'oro. Oggi succede un po' la stessa cosa. Si denuncia la tratta ma non si dice una parola su quanto sta succedendo sotto ai nostri occhi»³³. Si tende sempre a spostare la schiavitù fuori dal nostro angolo visuale, allontanandola nel tempo (l'antichità, la prima modernità) o nello spazio, in un contesto geografico lontano, collocato al confine del mondo civile (l'oriente, il mondo dell'inciviltà).

Tuttavia, anche se ci si riesce a porre nella giusta prospettiva, la schiavitù non è, oggi, un fenomeno chiaro e definito; secondo Bales essa è «caotica, dinamica, mutevole, disorientante», si nasconde dietro diverse maschere, tante quante sono le combinazioni di violenza e sfruttamento; d'altro canto, essa ha comunque dei tratti essenziali, alcuni caratteri generali che possono essere schematicamente delineati: a) la violenza (strumento attraverso il quale si ottiene l'obbedienza); b) la perdita di controllo sulla propria vita da parte dello schiavo (e l'inesauribilità del suo «debito» nei confronti del padrone); c) un periodo di cattività.

E assai difficile quantificare con precisione il fenomeno perché la schiavitù oggi pare di fatto «invisibile». Essendo vietata, può sopravvivere solo nel segreto, ed effettivamente, non serve incatenare le vittime per metterle in trappola, basta confiscare, come capita nel caso di molti migranti, le carte d'identità, i passaporti, perché cessino di esistere sul piano giuridico e cadano vittime dei gironi infernali che li conducono ad essere schiavi. Lo schiavo – nell'epoca della globalizzazione in cui tutto, apparentemente, è visibile e accessibile – è invisibile sia agli occhi della legge, sia a quelli della società e del mondo. È la personalità stessa delle persone soggiate – dunque la mente insieme al corpo – ad essere completamente negata.

Assoggettamento, sofferenza, reclusione – tutto ciò che si può raccogliere sotto l'espressione di *vulnerabilità strutturale* – sono le condizioni che caratterizzano la schiavitù odierna. Condizioni tanto più difficili da decifrare dal momento che la sfera della schiavitù è assai spesso oggi, nei paesi occidentali, la clandestinità: «la clandestinità è il terreno di cultura sul quale crescono tutte le crudeltà»³⁴. In tal senso emerge la connessione –

33. Aa.Vv., *Les abolitions de l'esclavage*, Presses Universitaires et Ed. Unesco, Paris 1995 (Atti del convegno internazionale svoltosi all'Università di Paris VIII nel febbraio 1994).

34. T. Parissot, *Quando l'immigrazione diventa schiavitù*, in «Il manifesto», giugno, 1998. Cfr. anche E. Vitale, «Ius migrandi». Figure di erranti al di qua della cosmopolitica, Bollati Boringhieri, Torino 2004. In tale volume si offre una «tipologia del migrante moderno», che ne riconosce alcune fisionomie essenziali – tra cui quelle dell'emigrante, del profugo, dell'autosegregato, del marrano, dell'autodeportato – il cui semplice arrivare, fermarsi e

sempre più dura – tra immigrazione e schiavitù. La schiavitù si sviluppa con nuovi scenari ed “evolve” al ritmo dei grandi cambiamenti economici; ciò che non muta sono le vie attraverso le quali si struttura – da Sud verso Nord – e gli spazi nei quali si attua – quelli del mercato.

E, tuttavia, basterebbe esercitarsi nello sguardo, nel vedere, per accorgersi di come alcuni odierni fenomeni di sfruttamento radicale possano essere catalogabili come forme di schiavitù³⁵: la tratta e lo sfruttamento di minori e donne a fini sessuali (cui si connettono anche forme di «schiavitù domestica»³⁶), il lavoro forzato o «vincolato»³⁷.

Assumendo come imprescindibile, la necessità di vedere, di focalizzare, di tipologizzare, una distinzione delle forme e delle condizioni di sfruttamento è delineata, entro una letteratura comunque piuttosto scarsa, nel volume collettaneo *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*³⁸. In esso si indivi-

ripartire nell'indifferenza o nell'aperta ostilità dei “sedentari”, mette a nudo le ipocrisie di una civiltà come quella occidentale che si crede fondata sul rispetto – universale – dei diritti fondamentali della persona. Diritti dei quali gli erranti, in maniera palese, non godono.

35. Secondo Bales sono tre le forme fondamentali della schiavitù: quella che si basa sul «possesso/proprietà» (versione vicina al modello aristotelico ma anche a quello razziale in vigore negli Stati Uniti), che rappresenta ormai una quota minima del fenomeno schiavistico nel mondo (l'esempio offerto è quello della Mauritania); l'antica «servitù da debito», che riporta al modello della schiavitù vigente a Roma, ed è oggi il più comune (casi emblematici a questo proposito sono paesi come il Pakistan e l'India); la schiavitù «contrattualizzata», che mostra come le moderne relazioni di lavoro possano essere usate per nascondere la nuova schiavitù (come attestano i casi del Brasile e della Thailandia. Lo strumento giuridico del «contratto» viene utilizzato come esca per attirare e ridurre in schiavitù, e allo stesso tempo per dare una parvenza di legittimità alla schiavitù stessa.

36. Si veda al riguardo N. Moujoud, D. Pourette, «*Traite de femmes migrantes, domesticité et prostitution*», in «*Cahiers d'études africaines*», n. 179-180, 2005, pp. 1093-1121. Cfr. pure il saggio di Brunella Casalini in questo volume.

37. Come è stato osservato, «a livello internazionale il neoschiavismo solo in qualche caso si presenta come fenomeno autoctono e stanziale [...], generalmente è sempre più connesso con il fenomeno del traffico di persone, e ne costituisce anzi una delle forme più rilevanti» (M.G. Gianninaro, *Neo-schiavismo, servi e lavoro forzato: uno sguardo internazionale*, in «*Questione giustizia*», 3, 2000, pp. 543-551). Dal canto suo, A. Caputo, *Interrogativi sul neo-schiavismo*, cit., invita ad evitare «il rischio di schiacciare la questione delle nuove forme di schiavitù su quella del traffico di persone, che ne costituisce in realtà, solo un aspetto, e non il principale» (pp. 835-836).

38. F. Carchedi, G. Mottura, P. Eanico (a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, FrancoAngeli, Milano 2003. La ricerca affronta a livello teorico e empirico le differenze e i nessi tra i due fenomeni del traffico (*trafficking*) e del trasporto illegale di persone (*smuggling*). Essa ha come obiettivo principale quello di definire un quadro di sfondo per la conoscenza di situazioni e di rapporti di schiavitù e para-schiavistici che si registrano a scapito di segmenti particolarmente deboli di popolazione straniera presenti sul territorio nazionale (in particolare, ma non solo, donne che esercitano la prostituzione). Senza trascurare forme gravi di super sfruttamento in situazioni lavorative di tipo comune (edilizia, lavoro domestico, etc.), la ricerca individua e documenta quei fenomeni che, nelle manifestazioni più estreme, si possono configurare come «nuove forme di schiavitù», in quanto i

duano i vari ambiti in cui si determina il fenomeno della schiavitù attraverso la modalità e la sfera delle relazioni:

- le relazioni propriamente *economiche*, con la cosiddetta «schiavitù da debito», la «schiavitù domestica», la «schiavitù da lavoro forzato» e tutte quelle forme di lavoro private (nella maniera più assoluta) della possibilità di contrattare le condizioni;
- le relazioni di *genere*, con la tratta e la segregazione delle donne/bambine a scopo di sfruttamento sessuale³⁹ oppure con forme di «schiavitù matrimoniale»;
- le relazioni *intergenerazionali*, con rapporti di assoluta sudditanza di bambini/adolescenti da parte degli adulti a scopo di sfruttamento, ad esempio attraverso forme organizzate di imposizione dell'accattonaggio o di attività coatte nel settore manifatturiero⁴⁰;
- le relazioni tra le persone e il loro corpo, con la cosiddetta «prostituzione forzata» o «mascherata» da attività di intrattenimento, come quelle di balerina, di *soubrette* all'interno di locali, di massaggiatrice, di accompagnatrice, ecc., fondate su comportamenti costitutivi⁴¹. Aspetti, questi, che rinviano ad una visione del corpo come fonte di profitto che molti documenti internazionali esplicitamente escludono (si pensi, solo per citare un esempio, all'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Altri possono essere i tentativi di definizione e categorizzazione. Ciò che pare imprescindibile – onde poter sviluppare ragionamenti filosofico-normativi ed etico-pratici – è uno strenuo sforzo di *tipologizzazione*, che parta dal dato rilevante dell'oppressione e della radicale disuguaglianza per cogliere l'effettiva valenza schiavile. Un dato, questo, che segna in *corpo-vita* le condizioni di vita (e di morte) degli uomini e delle donne, dei bambini e delle bambine in moltissimi paesi del globo.

Rapporti che intercorrono tra gli attori coinvolti sono caratterizzati dalla completa coercizione subita da alcuni da parte degli altri. Sul punto si veda il contributo di Salvatore Fachile in questo volume.

39. Per una recente disamina delle nuove forme di schiavitù sessuale e della loro “evoluzione” si veda R. Salvadorini, *Schiave del sesso globalizzate: così il crimine cambia il mercato*, in «La Repubblica», 4 settembre 2008 (l'articolo richiama la «Giornata internazionale contro la schiavitù» promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro il 23 agosto 2008).

40. Ma sulla necessità di distinguere queste forme dal fenomeno specifico della schiavitù si veda il contributo di Salvatore Fachile a questo volume.

41. Sulla «nuova tratta globale» che segue i binari della prostituzione si veda: S. Calvani, M. Melis, *Gli schiavi parlano e i padroni confermano*, Manni, Lecce 1999, in particolare pp. 91-101.

5. *Tratta o traffico di esseri umani e lavoro forzato: la vulnerabilità strutturale*

Si possono a questo punto svolgere alcune considerazioni sulle forme odierne di schiavitù, con riguardo specifico alla sua estensione, alle modalità con le quali essa viene imposta, alle forme di reclutamento e mantenimento, allo spettro di relazioni che essa implica.

Per quanto riguarda l'*estensione*, assumendo la tipologia in precedenza delineata con il ricorso agli strumenti dell'osservazione sociologica e sul campo, si può affermare che agli inizi del terzo millennio la schiavitù è presente a tutte le latitudini: non è dunque – per noi occidentali – “qualcosa d'altro”, di estraneo, bensì una costante del sistema globale⁴². Pressoché tutti paesi dove la schiavitù non è legale hanno schiavi al proprio interno, anche se in proporzioni molto ridotte se paragonate a quelle del subcontinente indiano, dell'estremo Oriente, dell'Africa occidentale. Ciò che conta però è che gli schiavi costituiscono una vasta forza lavoro, che sostiene l'economia globale da cui tutti dipendiamo, e che dunque essi assumono una specifica funzionalità per il sistema di vita dell'Occidente⁴³.

Per quanto riguarda le *modalità* di riduzione in schiavitù si può fare riferimento a due aree specifiche: la tratta o traffico degli esseri umani (donne, bambini, migranti) e l'imposizione continuativa di lavoro forzato, e ad una terza area dai contorni molto labili: le forme di lavoro che inclinano verso condizioni schiavili. E, tuttavia, opportuno registrare una ricorrente commistione delle varie forme di sottomissione e sopruso: i casi delle ragazze thailandesi, oggetto di tratta e lavoratrici vincolate al debito, o

42. Su questo aspetto decisivo si vedano: K. Bales, *Understanding Global Slavery*, University of California press, Berkeley 2005; Id., *Ending Slavery*, cit., in part. pp. 139-176; J. Bowe, *Nobodies. Modern American Slave Labor and the Dark Side of the New Global Economy*, Random House, New York 2007.

43. Per questo sarebbe opportuno vedere non solo *fuori* ma anche *dentro* il mondo occidentale per scoprire la schiavitù: le nostre scappe potrebbero essere state prodotte da schiavi pakistani, i giocattoli dei nostri figli potrebbero essere stati trasportati da schiavi caraibici, gli anelli che portiamo al dito potrebbero essere stati levigati da qualche schiavo indiano (cfr. K. Bales, *I nuovi schiavi*, cit., p. 9). E tutto questo ha dei costi drammatici, non dissimili da quelli illustrati nel *Candide* di Voltaire da uno schiavo nero del Sannam: «quando lavoriamo negli zuccherifici, e la macchina ci afferra il dito, ci tagliano la mano, quando tentiamo di scappare, ci tagliano una gamba: mi sono trovato in tutt'e due i casi. A questo prezzo mangiate zucchero in Europa» (cap. XIX).

In quest'ottica porsi la domanda fondamentale «da dove viene la merce che utilizziamo?» può risultare decisivo, così come, conseguentemente, promuovere un concreto sostegno al commercio equo e solidale e campagne di boicottaggio delle multinazionali che producono i loro prodotti facendo uso di manodopera schiavile. Sul punto: F. Gesualdi, *Manuale per un consumo responsabile: dal boicottaggio al commercio equo e solidale*, Feltrinelli, Milano 1999; L. Guadagnucci, F. Gavelli, *La crisi di crescita: le prospettive del commercio equo e solidale*, Feltrinelli, Milano 2004.

quelli dei bambini trafficati e sfruttati attraverso condizioni di lavoro disumane sono, nella loro crudeltà, emblematici.

Per quanto riguarda le *forme di reclutamento e mantenimento* della pratica schiavile un ruolo di assoluto rilievo giocano le «funzioni legali»: finiti contratti occultano la schiavitù; e la legge sovente finisce per rafforzare la dipendenza del servitore dal padrone. Si danno addirittura situazioni – come quelle della Thailandia, del Brasile, del Pakistan e dell'India – ove esistono garanti dei contratti che occultano il rapporto di schiavitù: essi sono rappresentati dalle forze di polizia. La loro disponibilità – a fini di lucro – rimanda ad un altro tema centrale rispetto alla nuova schiavitù: essa si espande e rafforza quando l'ordine sociale si disgrega. In varie parti dell'Africa e dell'Asia il monopolio, di matrice hobbesiana, dello Stato sulla violenza anziché proteggere i cittadini, si ritorce contro i più deboli e vulnerabili: in Thailandia la polizia è il crimine organizzato, così come in alcune aree del Brasile; qui i violenti accumulano un potere assoluto e il dominio si struttura nell'orrore del “diritto” del più forte. La macchina dello Stato è la macchina che riduce in catene e che, anziché alleviarla, genera una maggiore, estrema, strutturale, vulnerabilità per i più deboli.

Per quanto riguarda lo spettro di *relazioni* che sono toccate da questi fenomeni, si può notare come, complessivamente, accanto alla riproposizione di forme di *lavoro coatto*, presenti anche nell'età antica e moderna, una specifica centralità nelle forme odierne di schiavitù rivesta lo *sfruttamento e l'abuso del corpo*, martoriato e violentato. E se per quanto riguarda la prima sfera è possibile individuare più facilmente i casi concreti nei paesi non occidentali (ma si vedrà, in seguito, quanto questi siano determinanti nel generare tali forme di sfruttamento *in loco alieno*, lontane dagli occhi⁴⁴), per quanto concerne le forme di sfruttamento schiavile del corpo esse sono fortemente presenti dentro le società europee e occidentali, come mostra il fenomeno della prostituzione forzata⁴⁵, oppure strettamente connesse con la vita occidentale, come dimostrano il turismo sessuale e l'assai prolifica e “fiorente” industria del sesso (spesso legata ai minori⁴⁶).

44. Si veda, sul punto, R. Botte, *Les habits neufs de l'esclavage: métamorphoses de l'oppression au travail*, in «Cahiers d'Études africaines», XLV (3-4), 179-180, 2005, pp. 651-666.

45. Per quanto riguarda l'Italia si veda la ricostruzione di un caso paradigmatico offerta in V. Ugolini, *Tania e le altre. Storia di una schiava bambina*, edizioni Stampa Alternativa, Milano 2007.

46. Sul punto si veda l'ampio e meritorio lavoro di F. Lenzerini, *Sfruttamento sessuale dei minori e norme internazionali sulla schiavitù*, in «La Comunità internazionale», 3, 1999, pp. 474-515, il quale indaga lo «sfruttamento sessuale dei minori come forma contemporanea di schiavitù» e «come forma estrema di lavoro minorile». Cfr. anche i Commenti alla L. 3/8/1998 n. 269 – Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di schiavitù, in «La legislazione penale», 1-2, 1999, pp. 53-194.

Alla luce delle considerazioni svolte, credo sia possibile individuare come criterio unificante di tutte le forme di nuova schiavitù identificate quello della *vulnerabilità*, una condizione non legata esclusivamente alla "natura" o all'essere sconfitti "in guerra", o ancora alla "razza" (così come è ancora nell'unico paese, la Mauritania, in cui viga compiutamente una forma di vecchia schiavitù⁴⁷), ma legata inescindibilmente alla situazione *sociale* in cui si nasce e in cui ci si trova a vivere. Una vulnerabilità che caratterizza sia il corpo sia la sfera principale in cui esso si trova ad essere legato, quella del lavoro (senza diritti, senza tutele, senza dignità alcuna).

Sul piano ideologico-culturale, la maggior parte dei detentori di schiavi, nell'epoca odierna, non sente alcun bisogno di spiegare o difendere il metodo adottato per reclutare o gestire lavoro, non sente alcun bisogno di argomenti. La schiavitù è un affare assai vantaggioso e gli alti profitti costituiscono la sua unica "giustificazione": l'etica del denaro e del profitto ad ogni costo – in epoca globale⁴⁸ – rappresentano gli unici argomenti, celati, a sostegno della schiavitù («profitto da schiavitù», contro il quale dovrebbero pertanto indirizzarsi leggi nuove o modificate). I moderni schiavisti usano così criteri diversi nella scelta degli schiavi. La domanda non è più "Sono dell'ordine 'giusto' per essere schiavi?" (modello aristotelico o della *natura*) oppure "Sono del colore 'giusto' per essere schiavi?" (modello moderno o della *razza*); la domanda cruciale è: "Sono abbastanza vulnerabili per essere ridotti in schiavitù?".

I criteri per rendere schiavi un altro essere umano non hanno principalmente a che fare, come un tempo, con l'appartenenza ad un'altra realtà, con il colore, con la tribù, con la religione; essi riguardano la precarietà, la debolezza, lo stato di radicale bisogno, in una parola riguardano la *vulnerabilità* (modello dell'epoca globale o, appunto, della *vulnerabilità*). Essa costituisce l'inizio delle catene, la via per una vita segnata, nel corpo e nella mente, dal dominio, dal controllo totale, dalla violenza reiterata. Ecco allora che un approccio etico attento alle implicazioni pragmatiche – dunque l'etica pratica o normativa – deve confrontarsi con gli aspetti "rilevanti" che connotano una condizione di vulnerabilità. E oltre a metterli a fuoco suggerire gli strumenti per contrastarli.

Dal quadro tipologico che si è cercato di tracciare dettagliatamente e dalle osservazioni ora svolte emerge, allora, un concetto ampio di schiavitù⁴⁹: esso

47. Si veda A. Bullard, *From Colonization to Globalization. The Vicissitudes of Slavery in Mauritania*, in «Cahiers d'Études africaines», n. 179-180, 2005, pp. 751-769.

48. Per una recente disamina della globalizzazione come forma estrema di capitalismo emancipato da ogni logica che non sia quella del profitto si veda A. Touraine, *La globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano 2008.

49. Per un analogo approccio: G. Diotallevi, *La riduzione in schiavitù: un fenomeno antico ancora attuale*, in «Diritti, immigrazione, cittadinanza», 2, 2004, p. 72.

fa leva sul dato di *fatto*, sulle circostanze sociali, economiche, psicologiche, prima che sulla dimensione precipuamente giuridico-normativa. Il diritto spesso 'non vede' le forme di dominio e assoggettamento e fatica a far fronte all'avanzata di processi che si espandono nell'ombra, nell'oscurità delle relazioni di dominio all'interno della sfera familiare e privata (*domestica*), nonché della sfera lavorativa (che, in qualche modo, dovrebbe essere sempre *pubblica*). Al tempo stesso, le possibili vie di azione pratica e politica per contrastare le nuove forme di schiavitù paiono di difficile percorrenza, se non assunte come obiettivi strategici di lunga durata da parte di organizzazioni e movimenti locali, nazionali, transnazionali, in grado di esercitare pressioni sul mondo istituzionale e dei governi.

6. Schiavitù e statuto del corpo: la prospettiva dell'interdipendenza

La questione della schiavitù chiama in causa la nozione di dignità umana⁵⁰ (centrale per le questioni di vita e di morte). Che cosa richiede la dignità umana? Non è sufficiente proclamarla come nei documenti ufficiali e nelle dichiarazioni internazionali in cui ci si limita ad esaltare in via normativa il valore delle persone a livello universale, ma occorre partire dalla constatazione *realistica* che in gran parte del mondo gli esseri umani sono ridotti a «non-persone»⁵¹, come attesta emblematicamente la diffusione, e la costante espansione, della schiavitù e di pratiche schiavocratiche che attraversano (e tagliano) i sistemi sociali.

Le misure legali che dovrebbero far osservare il divieto di schiavitù si rivelano sovente *inefficaci*. Quando poi il possesso non è la condizione *sine qua non* della schiavitù, come hanno attestato alcuni studi pionieristici sulle nuove forme di oppressione schiavile⁵², quest'ultima può peraltro essere facilmente mascherata o legittimata addirittura, come si è accennato, da un "normale" contratto di lavoro che stigmatizza la vulnerabilità dei soggetti (per es. una donna migrante che si trova a *serve* "normalissimi" cittadini residenti a Londra o Parigi⁵³). In quella che è stata definita "età dei diritti" si registra il più alto numero di schiavi della storia. Per invertire

50. G. Caruso, *Delitti di schiavitù e dignità umana*, cit.

51. Cfr. A. Dal Lago, *Non-persone: l'esclusione dei migranti in una società globale*, n.e., Feltrinelli, Milano 2004. Di *nonpersons* parlano anche Carole Pateman e Charles W. Mills, *Contract and Domination*, Polity Press, Cambridge 2007 nel loro studio sulle forme di oppressione dovute alla razza e al genere: cfr. in particolare pp. 191-199.

52. Il riferimento immediato è qui sempre K. Bates, *I nuovi schiavi*, cit.

53. Si tratta di quella forma di schiavitù definita tecnicamente «contrattualizzata»: essa mostra come le moderne relazioni di lavoro possano essere usate per nascondere la nuova schiavitù. Lo strumento giuridico del «contratto» viene utilizzato come esca per attirare e ridurre in schiavitù, e allo stesso tempo per dare una parvenza di legittimità alla schiavitù stessa.

questo trend, come ha osservato di recente Luigi Ferrajoli, al di là delle garanzie secondarie assicurate dalla punizione come crimine della riduzione in schiavitù, «le garanzie primarie che occorrerebbe introdurre o rafforzare sono quelle dirette a garantire l'uguaglianza delle persone, la loro libertà di circolazione, nonché i diritti sociali e del lavoro»: in breve, tutti i «diritti vitali che concorrono a definire la dignità della persona». Tali garanzie possono «essere assicurate soltanto da politiche sociali che di tali fenomeni valgano a sopprimere le cause»⁵⁴.

Nel «non vedere», e nella conseguente (e frequente) interdizione linguistica, si radica un argomento implicito nella disamina dei fenomeni connessi alla vulnerabilità (come mostra, in particolare, la percezione del fenomeno della schiavitù), quello che può definirsi «argomento della separatezza» o dell'«indifferenza»: esso investe la delimitazione spaziale della comunità dei liberi (e capaci), ovvero di coloro che effettivamente godono dei diritti umani («la parte di vita umana garantita e potenziata ben al di là dei suoi bisogni», come la definisce Roberto Esposito⁵⁵). La schiavitù nei paesi occidentali non si vede, non si tocca, dunque ciò lascia spazio a due tesi (altrettanto infondate): a) o non esiste più in un mondo concepito come unico e globale, b) oppure rimanda all'esistenza di mondi separati, ove solo in spazi reghediti, barbari, incivili, permangono le antiche forme della subordinazione schiavile.

L'argomento cade di fronte alla realtà della penetrazione della schiavitù nel nostro mondo, aprendo la possibilità di individuare anche processi di cui proprio il nostro mondo – quello dell'Occidente fautore dei diritti umani – è parte, contribuisce a generare, o addirittura determina con le sue logiche di sviluppo, produzione, consumo. In altri termini, di fronte al fatto che la schiavitù – oggi come nel 1500 o nel 1700 – è uno dei fattori-chiave dello sviluppo capitalistico⁵⁶.

Un richiamo fondamentale, di contro alla separatezza tra mondi, è conseguentemente quello all'«interdipendenza» come condizione umana ineluttabile⁵⁷. Solo entro tale ottica si può comprendere che gli schiavi (così come tutte le persone in situazioni di subordinazione), oggi, hanno a che vedere con la nostra vita e cogliere appieno alcuni risvolti delle interdipendenze economiche («chi cuce le mie scarpe da ginnastica?», «chi ha colto i

pomodori della mia pasta?»⁵⁸). In tal senso un notevole interesse acquisiscono, in un orizzonte filosofico-giuridico, il «paradigma della cura» (così come lo tratteggia Tronto⁵⁹) e la nozione di «sviluppo umano» (elaborata da Sen e Nussbaum), che consentono di affiancare ai diritti individuali le nozioni di bisogno e doveri, nonché di indicare gli obblighi corrispondenti ai diritti, gli strumenti per imporli in caso di violazione e pure di predisporre il reperimento delle risorse in favore della loro tutela⁶⁰.

È solo abbracciando tale prospettiva «relazionale» – che dà compiutamente rilievo a tutti gli aspetti della persona e del suo essere nel mondo – che può generarsi una rinnovata concezione dell'uguaglianza e dei diritti umani intesi a) come «diritti di tutte le persone», e non solo come «diritti occidentali»⁶¹, e b) come diritti ad una vita *flourishing*, e non solo, essenzialmente, come «diritti di libertà», racchiusi in un orizzonte privatistico (e scompositivo).

Il che implica il porre l'accento sulla concretezza e la corporeità stessa dei soggetti. L'attribuzione di valore alla dimensione corporea della condizione umana torna ad assumere impreviste valenze normative in autori come Nussbaum, che parla esplicitamente di etica del *well-being*, del benessere e di *capabilities approach* (una strategia normativa che, da questo punto di vista, parte dalle effettive capacità implicite nella dimensione materiale della nostra umana corporeità). In questo versante della discussione teorica, sembra allora riemergere, variamente declinata, la nozione aristotelica della «vita buona», un valore cioè non più ancorato nella pura

58. Il richiamo è volutamente alle nuove forme di schiavitù che si sono diffuse negli ultimi anni, mediante inedite forme di caporalato, nel tavoliere delle Puglie. Cinque caporali, quattro dell'Est e un algerino, sono stati condannati in primo grado a dieci anni per «ribellione in schiavitù»: si veda sul caso, A. Leogrande, *Uomini e caporali*, Mondadori, Milano 2008, e, per un aggiornamento relativo al processo d'appello, Id., *I nuovi schiavi. I descapados polacchi nei campi di pomodoro del Tavoliere delle Puglie*, in «l'Unità», 28 gennaio 2009, pp. 20-21.

59. J. Tronto, *Confini morali. Un argomento politico per l'etica della cura* (1993), a cura di A. Facchi, Diabasis, Reggio Emilia 2006, in part. cap. V, ove si sottolinea che «il non essere in grado di vedere che le attività alimentate da un sistema capitalistico globale hanno ogni giorno come risultato la morte di migliaia di persone o la schiavitù sessuale in Thailandia» è, prima tutto, riconducibile ad una mancanza di «attenzione», il primo elemento di un'etica della cura.

60. Per una disamina sistematica delle questioni centrali attinenti la giustizia globale si veda ora I. Trujillo, *Giustizia globale. Le nuove frontiere dell'uguaglianza*, Bologna, il Mulino, 2007. Su un piano etico-normativo, nonché teorico-giuridico, questo tipo di argomentazioni possono significare il riconoscere la legittimità dei «doveri positivi generali»: cfr., a questo proposito, E. Garzon Valdés, *Doveri positivi generali e loro fondazione*, in Id., *Tolleranza, responsabilità e stato di diritto. Saggi di filosofia morale e politica*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 273-301.

61. A. Algostino, *L'ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?*, Jovene, Napoli 2005.

54. L. Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., pp. 326-327.

55. R. Esposito, *Terza persona*, Einaudi, Torino 2007, p. 8.

56. Su questa connessione resta ancora valido lo studio di E. Williams: *Capitalismo e schiavitù* (1964), Laterza, Bari 1971.

57. Cfr. I. Trujillo, *Imparzialità e reciprocità nella giustizia internazionale*, in F. Viola (a cura di), *Forme della cooperazione. Pratiche, regole, valori*, il Mulino, Bologna 2004, pp. 229-273. Sul «modello della interdipendenza», oltre a Tronto, si veda anche E. Wolgast, *La grammatica della giustizia* (1987), Editori Riuniti, Roma 1991.

libertà individuale di un soggetto concepito come un atomo di neutrale autodeterminazione, ma innestato in una rete di condizioni concrete, di situazioni e interazioni reali, di vincoli anche corporei, che determinano, volta per volta, le possibilità della «floritura» (*flourishing*) umana⁶².

Vedere i corpi significa cominciare ad uscire dal limbo. E usciti dal limbo porsi, in tutta la loro radicalità, alcuni interrogativi. Un primo interrogativo diviene il seguente: quanto siamo disposti a pagare, in termini di esercizio dei diritti, per far cessare la schiavitù? Un secondo: in che misura siamo disposti a sostenere che i diritti umani fondamentali sono più importanti dei diritti di proprietà e di libero consumo? Un terzo: quanto noi, occidentali, siamo disposti a pensare alle nostre vite e alla nostra libertà a partire dall'idea costitutiva dei limiti e della commisurazione degli stili di vita? Un quarto, ancora: quale è l'area di ciò che non può stare nel mercato, partendo dal presupposto che la vita «in nessuna sua manifestazione può essere attratta nel mondo delle merci»⁶³?

Porsi questi interrogativi significa già poter prefigurare il cambiamento del *nomos* – complesso di norme scritte e non scritte e allo stesso tempo ordine complessivo della società – non solo delle filosofie ma degli ordinamenti concreti.

Il *nomos* greco spezzava la comune appartenenza umana, dividendo gli esseri umani in liberi e schiavi, signori e servi, cittadini e stranieri, uomini e donne. Anche la *lex* romana, la legge dell'impero, discriminava tra romani e barbari, uomini e no. E così la modernità – fino al pieno affermarsi del principio dell'eguaglianza e del suo *pathos* – ha suddiviso l'umanità in cittadini e non cittadini. Tutti i primi termini di queste coppie di opposti erano beneficiari di un'elezione, depositari di un privilegio originario: si nasce membro della *polis*, si nasce romano, si nasce cittadino dello Stato nazionale, si nasce libero. A questa discriminazione essenziale corrisponde la discriminazione nella titolarità e nell'esercizio delle funzioni proprie del *nomos*, dal massimo di potere (e autonomia) alla mancanza di ogni potere (e autonomia) che conduce alla schiavitù («per natura», «per debiti», «per usi di guerra», «volontaria», «per supremazia razziale»). Il *nomos* si presenta come una legge, un ordine – imposto dalla natura, dalla razza, dal profitto – di discriminazione e di selezione tra gli esseri umani. Oggi il *nomos* dell'Occidente si presenta come un ordine identificato e finalizzato al ciclo economico, non alla complessità della vita, nelle sue molteplici articolazioni, e a quella del rapporto tra esseri umani autonomi e liberi, un

ordine fondato sulla «legge della cosa», sul primato della proprietà e della produzione, e che come tale implica un'antropologia che sottopone l'essere umano alla «legge della cosa» stessa, che non disdegna la violenza, che necessita di persone ridotte a oggetti (o, il che è lo stesso, di «non-persone») – di *schiavi*, appunto.

Ciò che risulta fondamentale per contrastare l'espansione della schiavitù è, allora, sottoporre a critica e rimettere in gioco il *nomos* dell'Occidente, disattivarne le logiche, metterlo in relazione con gli altri *nomoi*, schierarlo contro le vecchie e nuove esclusioni del mercato globale, dare una mano a costruire un ordinamento atto a comprendere chi è vulnerabile – il non eletto, l'esubero, le classi negate, sia dentro sia fuori i confini⁶⁴, nonché il grado di tale vulnerabilità. La speranza che invoca chi, oggi, è schiavo; un messaggio che interpella l'intera comunità umana, e che tocca la vita di ognuno: un messaggio che implica la congiunzione tra diritto e politica, e la «messa in azione» del diritto stesso nel sostenere le tante non-persone disperse nel mondo⁶⁵, partendo con il vedere i loro corpi di persone.

62. Traggo queste considerazioni da R. La Valle, *Agonia e vocazione dell'Occidente. Produrre, appropriarsi dominare: alle radici del nuovo apartheid globale*, Terredmezzo, Milano 2005, pp. 86-89. Cfr., anche, B. Amoroso, *L'apartheid globale. Globalizzazione, marginalizzazione economica, destabilizzazione politica*, Edizioni Lavoro, Roma 1999.

63. Sotto questo profilo, ha aperto nuove speranze una sentenza del Niger che ha stabilito il risarcimento in denaro per Hadjiatou Mami, la quale per più di dieci anni – dall'età di dodici – è stata schiava, serva e amante del suo padrone, «che disponeva come voleva del suo corpo», trattandola – come ha raccontato lei – «come una capra» (A. Ginon, «Schiava, complice lo Stato», *Senza storia in Niger una donna sarà risarcita*, in «La Repubblica», 28 ottobre 2008, p. 18). Si veda la sentenza: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/textvis/vrefworld/wmain?docid=491168d42>.

64. Per una disamina del caso: http://www.antislavery.org/archive/briefingpapers/Niger_case_at_ECOWAS.pdf.

65. Sempre in Niger, nella zona Sud, cominciano ad essere numerosi gli schiavi che – grazie al supporto del nobile tuareg Moustapha Kadi Ounani e dell'associazione umanitaria francese «Rèagir dans le monde» – si presentano ai tribunali per denunciare i padroni e invocare la legge (cfr. D. Quirico, *Il figlio del sultano salva i baby schiavi*, in «La Stampa», 10 agosto 2008, p. 16).

62. Da questo punto di vista, i diritti umani rimandano all'«autocomprensione», da parte dei singoli individui, dell'essere «persone» in contesti socio-culturali diversi, dai quali non è possibile fare «astrazione», annullando la concretezza dell'esistenza: cfr. F. Longato, *La felicità: un diritto dell'uomo? Sul rapporto tra felicità, benessere, vita buona e diritti umani nella filosofia pratica contemporanea*, in «Ragion pratica», 16, 2001, pp. 171-172.

63. S. Rodotà, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano 2006, p. 38.